



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

**SEZIONE IV CIVILE**

**Il Giudice Istruttore**

Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. 8324/2011 R.G.,

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

- viste le istanze istruttorie delle parti;
- esaminati gli atti;

osserva

- il testo normativo (art. 24 d.lgs n.28 del 2010) stabilisce che l'obbligo di mediazione si riferisce ai processi "*iniziati*" a far data dal lunedì 21.3.2011 (la norma è entrata in vigore il 20.3.2011, giorno festivo e quindi si considera la data del 21.3.2011 cfr. art. 24 ); la norma utilizza quindi il termine "*iniziati*" e non "*pendenti*"
- i processi introdotti con citazione si considerano legalmente iniziati con la notificazione (cfr. art. 39, 3 comma cpc)
- dopo i recenti interventi della Corte Cost. (ved. 26.11.2002 n. 477, 23.1.2004 n. 28, 24.2004 n. 107, 12.3.2004 n. 97) e le modifiche legislative (ved. art. 149 cpc) vige il principio che il perfezionamento della notificazione ha due date, secondo che si tratti del compimento degli atti ad opera del notificante, oppure della acquisizione della conoscenza da parte del notificato, individuando la prima data nella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (*c.d. principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il notificato* ). Questo principio è ritenuto dotato di valenza generale

(Cass. Civ. 2009/17748 *"In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 47 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 cod. proc. civ., alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della legge n. 53 del 1994. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte). (Rigetta. App. Bologna, 27/01/2014)*

- alla luce di tale principio si deve ritenere che, in effetti, il processo sia **"iniziato"** con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, avvenuta nel caso di specie in data 19.3.2011
- alla luce delle considerazioni svolte *" melius re perpensa "* va revocata la precedente ordinanza e disposta la prosecuzione del

giudizio avanti a questo giudice senza necessità del preventivo  
esperimento della mediazione

P.Q.M.

la propria ordinanza in data 12.7.2011

udienza ex art. 183 cpc al

8.11.2011 ore 9.30 - lunedì

li 22/9/11

Il G.I.

(dot.ssa Maria Luisa FABBRO)

IL FUNZIONARIO  
Angelo LEONZO

REP. ...  
23 SET 2011  
...